

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo


Servizio Acquisti Metropolitan
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA


CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER CONTO DELL'AOU IRCCS DI BOLOGNA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI GAMETI PER TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) ETEROLOGA PER LA BANCA REGIONALE DEI GAMETI SITA PRESSO LA SUDETTA AZIENDA E PER I CENTRI DI PMA AD ESSA AFFERENTI - DIVISO IN DUE LOTTI



INDICE

Sezione I – Parte normativa	3
Articolo 1 Oggetto del Servizio	3
Articolo 2 Durata del servizio e subentro	3
Articolo 3 Fabbisogni e modifiche del contratto.....	3
Articolo 4 Periodo di prova.....	4
Articolo 5 Obblighi della ditta aggiudicataria.....	4
Articolo 6 Controllo e verifica del servizio erogato.....	4
Articolo 7 Obbligo di Riservatezza dei dati.....	5
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	5
Articolo 9 Scioperi e cause di forza maggiore	6
Articolo 10 Penalità.....	6
Articolo 11 Risoluzione del contratto	7
Articolo 12 Responsabilità.....	7
Articolo 13 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	8
Articolo 14 Subappalto	9
Articolo 15 Recesso dal contratto	10
Articolo 16 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	10
Articolo 17 Controversie e Foro competente	12



Sezione I – Parte normativa

Articolo 1 Oggetto del Servizio

La procedura è finalizzata all'individuazione di più Operatori Economici con cui stipulare, per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna IRCCS, un Accordo Quadro, come definito dagli artt.3 lett.iii) e 54 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, finalizzato all'attivazione del servizio di ricerca, raccolta, crioconservazione, stoccaggio e trasporto di gameti per impiego in tecniche di PMA eterologa per la Banca Regionale dei gameti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna IRCCS e ai Centri di PMA ad esso afferenti di Parma, Cattolica(RN), Reggio Emilia, Modena, Lugo(RA), AUSL Ferrara Ospedale del Delta (Lagosanto, FE) (di prossimo avvio nell'anno 2022) da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, in corso di vigenza dell'AQ.

Il ricorso all'Accordo Quadro consente di perseguire l'obiettivo di omogeneizzare le modalità di attuazione del servizio di fornitura per tutti i centri PMA della Regione Emilia Romagna, coniugando così flessibilità e celerità delle risposte in base alle esigenze dei singoli Centri.

L'appalto sarà aggiudicato mediante gara con procedura aperta, diviso in due lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro (art. 3, comma 1, lett. iii) del D. Lgs n. 50/2016) con più operatori economici senza successivo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-

Al termine dei lavori di disamina delle offerte presentate, la Commissione giudicatrice redigerà sulla base delle valutazioni adottate una graduatoria per lotto degli operatori economici ammessi alla gara in base al prezzo crescente offerto, con i quali verrà stipulato apposito accordo quadro ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. Le graduatorie avranno validità biennale, e comunque sino ad esaurimento dell'importo stimato di spesa

All'interno della graduatoria, ogni Centro PMA procederà all'individuazione del fornitore in base a criteri tecnico/operativi determinati al momento della scelta.

Articolo 2 Durata del servizio e subentro

L'Accordo Quadro avrà la validità di anni 2 eventualmente rinnovabile di ulteriore periodo pari ad anni 2.

L'affidamento dei servizi oggetto dell'AQ ai singoli OE aggiudicatari avviene esclusivamente al bisogno mediante stipula di Contratti Applicativi

Ogni contratto Applicativo dell'Accordo Quadro in essere, che decorrerà dalla data di sottoscrizione, potrà avere una durata di 2 anni.

In ogni caso, i contratti applicativi avranno durata massima fino ad esaurimento dell'importo presunto stimato di spesa per l'accordo quadro.


Articolo 3 Fabbisogni e modifiche del contratto

Il fabbisogno presunto della fornitura è di circa 200/250 ordini annui per tutti i centri di PMA regionali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 2, per un importo di:

LOTTO 1 € 700.000,00

LOTTO 2 € 300.000,00



La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Infine, qualora in corso di esecuzione del contratto, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 4 Periodo di prova

L'impresa stipulante il contratto in virtù dell'Accordo Quadro è soggetta ad un periodo di prova di mesi 6 a far data dalla sottoscrizione del contratto applicativo. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dalla Stazione Appaltante, accettata dall'impresa in fase di gara senza riserva alcuna, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto, e di procedere alla stipula di un nuovo contratto con l'Istituto che segue in elenco, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la Banca il cui contratto non è rinnovato:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;

Articolo 5 Obblighi della ditta aggiudicataria

Con la stipula del Contratto Applicativo, l'OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'OE stesso, anche se eseguite da parte di terzi.


Nel corso di espletamento del servizio l'OE dovrà agire in conformità a quanto riportato si rimanda all'Allegato A "Caratteristiche del servizio".

La banca dei gameti selezionata si obbliga:

- ad indicare il proprio Responsabile Sanitario avente adeguata formazione ed esperienza
- ad indicare i suoi punti di contatto (nominativi, numeri telefonici, indirizzi email...), orario di lavoro, siti a cui inviare eventuali segnalazioni e report ed ogni altra informazione utile all'espletamento del servizio;
- ad utilizzare in tutte le tipologie di conversazione la lingua italiana;
- a comunicare i vettori che si occuperanno del trasporto presso il centro PMA destinatario della prestazione con indicazione, in lingua italiana, degli estremi identificativi della spedizione, tra cui un recapito di pronta disponibilità del vettore stesso;
- ad eseguire comunque tutte le prestazioni a suo carico a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prestazioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati tecnici e in tutti gli atti della procedura

Articolo 6 Controllo e verifica del servizio erogato

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione del Centro PMA per verificare l'efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle



prestazioni. Durante la predisposizione e/o l'erogazione del Servizio, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio.

Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio
- la verifica della qualità della prodotto fornito.

Nel caso vengano riscontrate inadempienze durante i controlli, queste saranno comunicate tempestivamente al **Gestore del Servizio**, che dovrà provvedere all'immediata rimozione del disservizio fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Il disservizio comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 10, fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Articolo 7 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.


In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi



specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende Sanitarie in cui operano i centri PMA regionali

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC di ciascuna Azienda sanitaria.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

Articolo 10 Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà per iscritto all'aggiudicatario le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata dall'Azienda Sanitaria, previa adeguata istruttoria.


Qualora si rilevassero gravi inadempienze invece l'azienda Sanitaria, previa adeguata istruttoria, potrà chiedere la risoluzione del contratto attuativo.

Nel caso in cui il materiale consegnato, al momento dello scongelamento non presentasse le caratteristiche richieste, il centro PMA ordinante richiederà alla banca dei gameti un lotto sostitutivo del materiale senza ulteriore aggravio di oneri e costi.

In caso di inadempienze sulle consegne si applicheranno le seguenti penali:

- per ritardo di consegna superiore a 15 gg, naturali e consecutivi, verrà applicata una penale pari al costo dell'intera fornitura richiesta;
- in caso di mancata fornitura del lotto sostitutivo verrà applicata una penale pari ad € 2.000,00 per il lotto 1 ed € 1.000,00 per il lotto 2.

In caso di inadempienze per non rispetto dei tempi di consegna, il centro PMA richiedente comunicherà alla banca di gameti, con cui ha sottoscritto il contratto, l'annullamento dell'ordine ed in caso di gravi o ripetute inadempienze, comportanti il ritardo delle consegne, comunicherà alla banca dei gameti la risoluzione del contratto.



La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Centro PMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 11 Risoluzione del contratto

Il Centro PMA avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) in caso di subappalto non autorizzato;
- f) qualora il centro PMA notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- h) in seguito ad esito negativo della verifica del successo delle procedure.

In caso di risoluzione del contratto troverà applicazione quanto previsto all'art.110 del Codice.


Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) si procederà ad incamerare il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 12 Responsabilità

Il centro PMA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Banca nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Banca di gameti risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti, anche dalle ditte di trasporto da essa delegata alla consegna della fornitura presso i vari centri PMA regionali, e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La Banca dei gameti, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità



civile della medesima Banca in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente procedura di gara. In particolare detta polizza tiene indenne i centri PMA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare agli stessi e ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla procedura di gara. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la presente procedura di gara risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

I dati essenziali per la fatturazione della fornitura saranno indicati in ogni singolo contratto applicativo dell'Accordo Quadro che di volta in volta verrà sottoscritto tra i Centri PMA regionali e le banche di gameti individuate.

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno sempre rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie, a cui sono afferenti i Centri PMA regionali, rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.


A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La ditta avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.



La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.


In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 14 Subappalto

Il servizio/fornitura oggetto della presente procedura non è subappaltabile per le seguenti prestazioni/lavorazioni:

data la specificità dell'oggetto della presente procedura è fatto divieto di subappaltare la parte concernente la fornitura di gameti, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato A



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 15 Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, oltre a incamerare il deposito cauzionale, ci si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Articolo 16 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.


Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale



o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative



alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 17 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)